

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DI TESTIMONI E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

ART. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, ha la finalità di tutelare i testimoni e i collaboratori di giustizia che necessitano di un'identità di copertura, nel rispetto di quanto determinato dalle autorità competenti di pubblica sicurezza.
2. Per i testimoni o collaboratori di giustizia le caratteristiche dell'identità *alias* (nome, cognome, luogo e data di nascita) sono determinate dall'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 29 marzo 1993, n. 119.
3. L'Università presta ogni attenzione possibile volta a tutelare le esigenze del richiedente, compatibilmente con le limitazioni derivanti dalla legge e/o dalla gestione dei processi interni non adeguabili, delle specifiche dei programmi gestionali di Ateneo e delle necessità derivanti da interazioni con soggetti esterni.

ART. 2

DESTINATARI E MODALITÀ

1. L'attivazione di una carriera *alias* può essere richiesta da:
 - a) testimoni e collaboratori di giustizia
 - b) chiunque sia sottoposto dalle competenti autorità a una misura di protezione che prevede il cambio di identità per motivi di sicurezza
 - c) autorità competenti in materia
 - d) chiunque denunci delitti contro la pubblica amministrazione o delitti compiuti mediante abuso di autorità o dei poteri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento per l'attivazione e la gestione di identità e carriere *alias* di questo Ateneo, con le seguenti precisazioni:
 - l'istanza è presentata al Rettore, da inviare e gestire con le procedure di cui

all'Allegato 1;

- il procedimento si svolge con le modalità e sotto la costante vigilanza dell'autorità competente;
- le caratteristiche dell'identità *alias* sono determinate in collaborazione con l'autorità competente in materia;
- i documenti identificativi rilasciati dall'Università riportanti l'identità *alias* possono essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'Università;
- la carriera e/o l'identità *alias* sono valide fino a che ne sussistano le condizioni di rilascio.

3. Nel caso in cui non si attivi un'identità *alias*, ma una mera anonimizzazione dei dati pubblici dell'interessato, si applicano i principi e le procedure previste dal presente Regolamento, in quanto compatibili, adattati alla specifica situazione.

ART. 3

VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento e dall'Accordo confidenziale, l'identità e/o la carriera *alias* sarà immediatamente sospesa in via cautelare, su proposta del referente amministrativo, con provvedimento del Rettore.
2. Qualora risulti accertata l'effettiva violazione dell'Accordo confidenziale, il richiedente sarà deferito all'organo di disciplina competente, l'identità e/o la carriera *alias* sarà disattivata, fatte salve le ulteriori sanzioni che l'organo di disciplina intenderà applicare.
3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi saranno adottati di concerto con l'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 4

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. A tutti coloro che intervengono nel procedimento e a coloro cui viene comunicata l'identità e/o la carriera *alias* del richiedente è fatto obbligo di riservatezza nel

trattamento dei dati personali e/o particolari e/o giudiziari dei richiedenti l'identità *alias*.

2. L'Università tratterà i dati personali indicati nell'accordo confidenziale secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Allegati:

A.1 Procedura per la presentazione e la gestione delle istanze

A Istanza

C Modello accordo confidenziale (collaboratori e testimoni di giustizia)